

Civile Ord. Sez. 2 Num. 20884 Anno 2020

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: VARRONE LUCA

Data pubblicazione: 30/09/2020

ORDINANZA

sul ricorso 25661-2016 proposto da:

BOERO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso lo studio dell'avvocato MARCO PILIA, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PIRODDI ALDO, PIRODDI ASSUNTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA DELLA VALLE, rappresentati e difesi dall'avvocato PIERGIORGIO PIRODDI;

- controricorrenti -

nonchè contro

1062/20

PIRODDI ANGELA, PIRODDI MARIA, PIRODDI ANTONIO, CALIE MARIE, PIRODDI DAVAMPIER ISABELLA, PIRODDI YVES, PIRODDI MICHELANGELO, PIRODDI CLAUDE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 642/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 05/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

FATTI DI CAUSA

1. Gli eredi di Pietro Piroddi citavano in giudizio Antonio Boero per accertare che la sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura privata avente ad oggetto la compravendita di un terreno che Pietro Piroddi avrebbe venduto, nel 1996, al convenuto Boero non fosse attribuibile al medesimo Pietro Piroddi e di conseguenza per dichiarare la nullità della suddetta scrittura privata, quantomeno ai sensi dell'articolo 1418 cod. civ.

2. Il Tribunale di Lanusei, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio, dichiarava inammissibile la domanda e compensava le spese del giudizio.

3. Angela Piroddi, Assunta Piroddi, Maria Piroddi, Antonio Piroddi Aldo Piroddi in qualità di eredi di Carmine Piroddi, nonchè Maria Calie, Davampier Isabella Piroddi, Claude Piroddi, Yves Piroddi, Michelangelo Piroddi proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Si costituiva Antonio Boero.

4. La Corte d'Appello, in accoglimento dell'impugnazione e in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che la sottoscrizione recante il nome di Pietro Piroddi, presente in calce alla scrittura di compravendita avente ad oggetto gli appezzamenti di

terreno sito in agro di Tortolì, catastalmente identificati nella scrittura stessa al foglio 9, dai mappali 26 e 10 e al foglio 8 dal mappale 51, non era stata apposta dal suindicato Pietro Piroddi e che detta scrittura era nulla, ai sensi dell'art. 1418 c.c., in riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1325, nn. 1 e 4, c.c.

Per quel che in questa sede rileva, la Corte d'Appello evidenziava che dalla consulenza tecnica era emersa la falsità della firma. Secondo la Corte d'Appello il fatto che la consulenza non si fosse svolta sull'originale del documento ma su di una copia non rilevava, sia perché non era stata eccepita la nullità della medesima consulenza sia perché tale nullità, di carattere relativo, non era stata portata all'attenzione del giudice dell'appello neanche con la comparsa di costituzione del convenuto. Inoltre, il convenuto non poteva dolersi di tale nullità in quanto non aveva provveduto a depositare l'originale di cui non aveva mai contestato il possesso e non aveva rispettato l'ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c.

Peraltro, la mancata esibizione del documento in originale era comunque un elemento di prova che poteva essere valutato.

5. Antonio Boero ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

6. Assunta Piroddi e Aldo Piroddi hanno resistito con controricorso

7. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione dei controricorrenti costituiti di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica.

L'eccezione è infondata dovendosi dare continuità al seguente principio di diritto: «In tema di notificazione al difensore mediante

invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica» (Sez. L, Ord. n. 4624 del 2020; Sez. 3, Sent. n. 25819 del 2017).

1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli articoli 2702 c.c. e 342 c.p.c. sull'invalidità della perizia grafologica su copia fotostatica.

Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe violato l'articolo 2702 c.c. per aver erroneamente negato l'efficacia probatoria della scrittura privata, fondando il proprio convincimento sulla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel primo grado di giudizio evidentemente nulla, giacché espletata su di una mera copia fotostatica anziché sull'originale. Peraltro, Antonio Boero aveva contestato da subito le risultanze della CTU, reiterando le proprie eccezioni anche in sede di comparsa conclusionale di primo grado, precisando che l'elaborato peritale del CTU era stato svolto su una fotocopia del documento di verifica, mentre la perizia grafologica deve svolgersi sul documento originale nella sua interezza, in modo tale da prendere in considerazione la totalità delle circostanze che



possono aver influito sulla sua compilazione. Peraltro, sarebbe erronea anche l'affermazione della Corte d'Appello circa il fatto che il Boero non poteva dolersi della suddetta nullità in quanto non aveva ottemperato all'ordine di esibizione depositando l'originale. Egli, infatti, non disponeva dell'originale della scrittura privata. Inoltre, risulterebbe violato l'articolo 342 c.p.c. non avendo assolto gli appellanti l'onere di allocazione nel corpo dell'atto dei riferimenti alle risultanze istruttorie e alle difese in particolare senza fare alcun riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio espletata.

1.2 Il primo motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esame peritale condotto su copie fotografiche del documento o dei documenti assunti a comparazione è inattendibile (Cass. 1831/00). Tuttavia, su colui che abbia disconosciuto la sottoscrizione in calce al documento invocato *ex adverso* incomba l'onere di dedurre che l'esame peritale si sia svolto su una mera copia del documento, e non sull'originale, e di aver sollevato la relativa eccezione di inutilizzabilità.

Tale principio deve combinarsi con quello secondo il quale in tema di disciplina delle nullità processuali chi ha concorso a determinare la nullità non può rilevarla, se non quando si tratta di nullità rilevabile d'ufficio ex art.157, terzo comma, c.p.c..

La parte appellata si legge nella sentenza impugnata, non aveva mai contestato né anteriormente, né successivamente all'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c. di essere in possesso dell'originale. Deve, dunque, farsi applicazione del seguente principio di diritto: è precluso alla parte del processo nel corso del quale si sia svolta la perizia e che non abbia prodotto l'originale nonostante l'ordine di esibizione da parte del giudice, eccepire la nullità dell'elaborato peritale, trattandosi di una nullità relativa (Cass. 11434/02 e 10394/94 Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 2007) la cui denuncia è



rimasta preclusa dall'avervi dato causa mediante il comportamento defensionale tenuto innanzi al giudice del merito.

Peraltro, deve ribadirsi che: «La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere officioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo» (Sez. 3, Sent. n. 21381 del 2018).

Infine, deve affermarsi anche che il convenuto che fonda il diritto preteso dall'attore su una scrittura privata che questi disconosce, ha l'onere di produrla in originale, o di chiedere al terzo depositario di produrla, ovvero di dimostrarne il contenuto, nei limiti in cui le prove sono ammissibili (per un caso simile vedi Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 18/02/2000). Sicché, nel resistere in giudizio, il convenuto Boero aveva l'onere di produrre la scrittura privata in originale, posto che come si è detto, non aveva contestato di esserne in possesso.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c. sulla reiterazione delle istanze istruttorie nella comparsa conclusionale.

Il ricorrente evidenzia che in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado ha chiesto, tra le altre cose, di revocare



l'ordinanza del 26 novembre 2009 con la quale il giudice istruttore aveva revocato l'ammissione dei testimoni che senza giustificazione non si erano presentati all'udienza nella medesima data dell'ordinanza.

Le medesime istanze istruttorie del giudizio di primo grado sono state, tra l'altro, riformulate da Antonio Boero nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 29 marzo 2011, pertanto, sarebbe erronea la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le prove indicate nella comparsa in appello non potevano assumere rilevanza perché non erano state coltivate in sede di conclusioni di primo grado come risulta dalla comparsa conclusionale del 14 giugno 2010.

2.1 Il secondo motivo è inammissibile.

La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale in appello è inammissibile qualora con essa il ricorrente non abbia allegato le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto.

Nella specie il ricorrente lamenta che l'ammissione della prova testimoniale era stata revocata in primo grado e che il giudice dell'appello ha errato nel ritenerla non coltivata nella comparsa conclusionale del 24 giugno 2020, e, tuttavia, omette di riportare le ragioni che rendono la suddetta prova testimoniale decisiva ai fini della statuizione sulla attribuibilità al Pirozzi della firma apposta sulla scrittura privata oggetto del giudizio.

In ogni caso deve darsi continuità al seguente principio di diritto:
«Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un



punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento» (Sez. 6-1, Ord. n. 16214 del 2019)

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500 più 200 per esborsi.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500, più 200 per esborsi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione

h
Corte di Cassazione - copia non ufficiale